

## MOZIONE PARLAMENTARE

Il Senato,

premessi che:

la Tarsu, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, introdotta dal decreto legislativo n. 507 del 1993, e la Tia1, tariffa di igiene ambientale, istituita con decreto legislativo n. 22 del 1997, a sua volta modificata in Tia2 dal decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state sostituite dalla cosiddetta Tares;

infatti, tale tributo è stato stabilito con l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013;

esso è volto a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria. È soggetto passivo del tributo, invece, chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

il tributo è corrisposto su base tariffaria commisurata all'anno solare e alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (investimenti per le opere e relativi ammortamenti) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;

alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

la Tares è quindi costituita da due voci: una tassa destinata a coprire i costi di gestione e un'imposta per finanziare i servizi indivisibili. Il gettito della tassa deve sovvenzionare il 100 per cento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

con la Tares ci si proponeva di risolvere alcune questioni relative alla tassa comunale sui rifiuti, oggetto di interpretazioni e di ampio contenzioso, sulle quali si è pronunciata anche la Corte costituzionale. In primo luogo la natura giuridica della prestazione patrimoniale dovuta a fronte dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di assoggettare o meno le somme all'imposta sul valore aggiunto (IVA);

considerato che:

la legge di stabilità 2013, ovvero la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, prima, e il decreto-legge n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, poi, hanno introdotto delle modifiche. La prima, tra le altre, ne ha differito il termine ad aprile 2013, il secondo lo ha posticipato al 1° luglio 2013;

le modifiche hanno concorso a correggere alcune criticità, che tuttavia non sono state dissipate completamente;

da ultimo, l'Associazione nazionale Comuni italiani ha sollecitato, congiuntamente alle associazioni del settore, l'Esecutivo ad assumere un intervento urgente in merito al tributo ai fini di una ridefinizione della normativa. Del resto, erano già emerse osservazioni al riguardo, con particolare riferimento alla

determinazione della base imponibile, all'esercizio del regime transitorio, alle modalità di affidamento della gestione dei rifiuti urbani, alla tempistica e alle modalità di versamento del tributo; si veda il comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede come strumento di pagamento esclusivamente il bollettino di conto corrente postale ovvero il modello di pagamento unificato;

particolari apprensioni desta poi l'aggravio a carico dei cittadini rispetto al 2012, quantificato in almeno 2 miliardi di euro (precisamente 1,9 miliardi di euro), per un gettito complessivo a carico dei contribuenti di almeno 8 miliardi, di cui un miliardo di euro circa viene ottenuto con l'applicazione della maggiorazione di 30 centesimi a metro quadrato prevista dalla Tares a carico del titolare dell'immobile, così come stato stimato dalla relazione tecnica allegata al decreto-legge "salva Italia" del 2011;

da più parti si è evidenziato come la maggiorazione provocata dal nuovo tributo, sostitutivo dei precedenti, incida sulla competitività delle piccole e medie imprese, considerato anche che lo stesso si accompagna alle modifiche e integrazioni introdotte in materia di Imu;

sarebbero opportuni anche approfondimenti in relazione alla tempistica delle scadenze delle relative rate, nonché perfezionamenti sui criteri di distribuzione del carico tributario che il combinato disposto riferibile alla superficie dei locali oggetto del tributo e alle relative rendite catastali comporta, tenendo altresì conto, per i settori produttivi soprattutto, delle peculiarità di attività che richiedono grandi superfici per le loro lavorazioni e che però generano un valore aggiunto non proporzionale alle superfici stesse; si aggiunga, inoltre, che la necessità di un ripensamento della struttura del tributo stesso nasce anche dal fatto che questo fu pensato, nell'ambito del "federalismo municipale", e in un contesto alquanto confuso, anche tenendo conto del regime Imu allora vigente e oggi modificato, con il rischio attuale di gravare doppiamente su famiglie e imprese per gli stessi servizi;

la posticipazione della prima rata di versamento al mese di luglio del corrente anno, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 1 del 14 gennaio 2013, non è peraltro in linea con le finalità della normativa della Tares che prevede la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. Infatti in assenza delle risorse del primo semestre difficilmente si sarebbe potuto procedere al pagamento dei gestori del servizio di igiene urbana con regolarità;

occorre anche meglio disciplinare la normativa applicabile a tutti quei soggetti che occupano un'unità immobiliare per ragioni di residenza, studio, lavoro, salute, solo in periodi ridotti dell'anno e che, quindi, producono una minore quantità di rifiuti;

rilevato che:

vista la difficile congiuntura economica che tuttora sta attraversando il nostro Paese, il quale necessita di misure volte a sollecitare lo sviluppo e la crescita, e viste le criticità emerse, appaiono necessari correttivi all'articolazione del tributo;

è comunque da considerarsi condivisibile l'obiettivo di raggiungere la copertura piena del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, mentre si ritiene che i servizi indivisibili possano essere finanziati dalla fiscalità generale;

tuttavia, ogni modifica, integrazione, sospensione o differimento dell'efficacia della Tares non deve generare un aggravio per la finanza pubblica e, quindi, si dovrebbe procedere alla copertura di eventuali minori entrate con una corrispondente riduzione delle spese, con una migliore valorizzazione patrimoniale, con una più decisa apertura del mercato dei servizi pubblici locali;

in ogni caso, sarebbe utile una riconsiderazione del tributo fondata sull'effettiva produzione di rifiuti e sulla definizione di "costi *standard*" che permetterebbero di indirizzare meglio le autorità locali competenti coinvolte nella programmazione e gestione del servizio stesso verso una maggiore efficacia ed efficienza;

preso atto che:

il Consiglio dei ministri ha, con l'approvazione del decreto-legge che sblocca il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, sciolto alcuni dei nodi critici relativi alla Tares. L'Esecutivo ha infatti attribuito, per quanto riguarda il tributo, ai Comuni la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse come previsto dal decreto "salva Italia". A tutela del contribuente è previsto che la deliberazione sia adottata e pubblicata dal Comune almeno 30 giorni prima della data di versamento;

viene altresì rinviato all'ultima rata relativa e, quindi, al dicembre 2013 sia il conguaglio delle maggiorazioni previste dal passaggio da Tarsu e Tia a Tares, sia il pagamento della maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro già previsto dal salva Italia, impegna il Governo:

1) a considerare l'opportunità di prorogare l'entrata in vigore della maggiorazione pari a 0,30 centesimi per metro quadro a copertura dei servizi indivisibili al 2014, nell'auspicio altresì che la verifica chiesta nelle premesse possa portare ad un assorbimento di questa prevista maggiore entrata nella fiscalità generale;

2) a ridefinire, nel frattempo, prima del conguaglio di dicembre 2013, la disciplina del tributo, in maniera che si possa raggiungere l'obiettivo condiviso di copertura del 100 per cento del costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nell'arco di un triennio, a iniziare dall'anno in corso, rimodulando la distribuzione del tributo attraverso l'individuazione di coefficienti che rappresentino più adeguatamente la reale produzione di rifiuti da parte dei cittadini e delle varie categorie economiche, anche al fine di tener conto dell'occupazione effettiva dei locali presi in considerazione (considerando, ad esempio, i cittadini residenti all'estero o dimoranti altrove per ragioni di salute, studio, lavoro) e dell'opportunità di non compromettere la competitività delle piccole e medie imprese, nell'ottica di assicurare altresì una contribuzione uniforme sul territorio, definita anche attraverso l'individuazione di "costi *standard* " che consentano di indirizzare le autorità locali competenti verso una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi.

Roma, 9 aprile 2013

Sen. Antonio De Poli



*Senatore Antonio De Poli*

*Palazzo Madama- 00186 Roma Tel 06 67067092-4092 Fax 06 6706 6092  
segreteria.depoli@senato.it*